



STATUTO
DEL
COMUNE DI
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE
(Provincia di Mantova)

Approvato con delibera consiliare nr. 40

del 03/07/2000

Modificato con delibera consiliare nr. 5

del 26/01/2017

Modificato con delibera consiliare nr. 25

del 13/07/2018

STATUTO DEL COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.1

Principi fondamentali

1. Il Comune di San Giacomo delle Segnate è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. L'autogoverno del Comune si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione. L'azione del governo è rivolta anche alle persone che comunque entrano in rapporto con l'Ente per ragioni di dimora temporanea, di lavoro o di interessi localizzati sul territorio del Comune.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;

b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) il sostegno della realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con le attività delle organizzazioni di volontariato;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita;

e) opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese;

f) riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

g) il Comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli. A tal fine il Comune promuove una cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, con il sostegno delle associazioni che promuovono la solidarietà con le persone e con le popolazioni più povere. Il Comune promuove l'inserimento degli immigrati e dei rifugiati politici nella comunità locale rimuovendo gli ostacoli che impediscono alle persone dimoranti nel territorio comunale di utilizzare i servizi essenziali offerti ai cittadini.

Il Comune, con riferimento alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'ONU, riconosce il valore della vita umana dall'inizio alla morte naturale e promuove ogni iniziativa di concreta solidarietà verso ogni persona indipendentemente dalle sue condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali, dalle sue convinzioni politiche e religiose, dalla sua razza e dalla sua età.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e della verifica dei risultati raggiunti in termini di benefici per la comunità.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. La Circoscrizione del Comune è costituita dal centro urbano di San Giacomo delle Segnate che è sede comunale e dalla frazione di Malcantone.

2. Il territorio del Comune si estende per Km² 16,27 confinante con i Comuni di

Concordia S/S (MO), Quistello e San Giovanni del Dosso.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in San Giacomo delle Segnate che è il Capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni e della sede Comunale può essere proposta dal Consiglio previa consultazione popolare, nel rispetto della legge regionale.

Art. 5

Albo Pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad *Albo Pretorio* per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Messo Comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di San Giacomo delle Segnate.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 6 bis

Consiglio comunale dei Ragazzi

1. Il Comune di San Giacomo delle Segnate, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani.

3. Le modalità di elezione funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

Titolo 1

PARTE PRIMA

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE ELETTIVE

Art. 7

Dimissioni

1. Qualora non sia disposto altrimenti, la dichiarazione della decadenza da un determinato ufficio spetta allo stesso soggetto che ha proceduto alla nomina.
2. Le dimissioni, con esclusione di quelle da consigliere comunale, devono essere presentate per iscritto al Sindaco, il quale è tenuto a comunicarle all'organo che ha proceduto alla relativa nomina nella prima seduta successiva.
3. Ove non altrimenti disposto, le dimissioni hanno efficacia dal momento della surroga, la quale deve avvenire entro 60 giorni dalla data di presentazione.

Art. 8

Prorogatio

1. Coloro che sono nominati a tempo ad un pubblico ufficio, allorchè sia trascorso il tempo prefisso, rimangono in carica fino all'insediamento dei successori, e comunque per un periodo di tempo non superiore a quello previsto dalla normativa generale vigente al momento del verificarsi dell'accadimento. E' fatta salva ogni altra specifica disciplina stabilita dalla legge, dal presente statuto o dai regolamenti.

Art. 9

Durata in carica degli Organi Collegiali

1. Negli organi collegiali la scadenza dei componenti è simultanea. Chi surroga un membro che per qualche motivo abbia cessato anzi tempo di far parte del collegio, rimane in carica solo fino a quando sarebbe durato il suo predecessore.

Titolo 2
ORGANI ELETTIVI

Capo I

Norme generali

Art. 10

Individuazione

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta Comunale ed il Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativo secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento.
3. La Giunta Comunale è organo di attuazione degli indirizzi generali di governo e collabora con il Sindaco nell'amministrazione dell'Ente.
4. Il Sindaco è il responsabile dell'amministrazione del Comune, è il legale rappresentante dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta, ed è Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.

Art. 11

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi.
2. Per gli atti di nomina di componenti di commissioni o di rappresentanti del Consiglio Comunale, di norma si procederà con voto limitato a un solo nominativo e risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, purchè non inferiori a due. A parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni consiliari concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da essa svolta.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulati valutazioni e apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.
5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento del Consiglio Comunale. Quando si

trova in uno dei casi di incompatibilità, il Segretario Comunale non partecipa alle sedute e viene sostituito in via temporanea da un componente dell'organo deliberante nominato dal Presidente.

6. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco o da chi legittimamente lo sostituisce, dal Segretario o da chi legittimamente lo sostituisce.

CAPO I

Il Consiglio Comunale

Art.12

Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 13

Programma di governo

1. Nella prima seduta del Consiglio, convocata dopo la proclamazione degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale. Il programma di governo viene sottoposto a votazione finale.
3. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale, nel cui atto deliberativo di approvazione sono espressamente dichiarate coerenti con le predette linee.

4. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene due volte nel corso del mandato e precisamente: la prima entro 24 mesi dalla data di insediamento e la seconda al termine del mandato amministrativo e comunque non oltre la data di convocazione dei comizi elettorali. Sarà compito del Sindaco e degli Assessori presentare al Consiglio relazione di illustrazione del programma svolto e delle azioni che si intendono porre in essere sino alla scadenza del mandato.
5. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare o modificare , nel corso del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 14

Sessioni, convocazioni, presidenza

1. L'attività del Consiglio si svolge in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza.
2. Ai fini della convocazione, sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti allo Statuto, al bilancio di previsione ed al rendiconto del bilancio.
3. La convocazione del Consiglio, la definizione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare e la presidenza delle sedute sono di competenza del Sindaco.
4. In caso di richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno un quinto dei consiglieri, la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.
5. Qualora nessuno degli Assessori abbia la qualifica di Consigliere, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Consigliere anziano.
6. Gli adempimenti previsti dal 3° comma, in caso di dimissioni decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolte dal Consigliere Anziano.
7. Il Consiglio può incaricare, con apposita deliberazione, uno o più Consiglieri di riferire su oggetti che esigono indagini od esame speciale.

Art. 15

Prima adunanza del Consiglio

1. La prima adunanza del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco neo-eletto, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, deve tenersi entro dieci giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione ed è presieduta dal Sindaco medesimo.
2. Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 D.P.R. 16 maggio 1960 n.570.

3. Il Sindaco neo-eletto nella prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale, dopo aver prestato giuramento di fedeltà alla Costituzione, comunica i nominativi degli assessori e del vice-Sindaco.

Art. 16

Stato giuridico, diritti e doveri dei Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri rappresentano l'intera comunità, alla quale rispondono.
3. Il Consigliere anziano viene individuato con le modalità ed i criteri di cui all'art. 1 - comma 2 ter della legge 25 marzo 1993 n. 81. A parità di voti le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.
4. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
5. La mancata partecipazione dei consiglieri a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale ovvero a sei sedute nel corso dell'anno solare non giustificate da gravi e comprovati motivi di salute, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere, con contestuale invio di avviso all'interessato che può far pervenire le proprie osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
6. Trascorso tale termine, il Consiglio esamina e infine delibera in merito, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.
7. La decadenza dalla carica di consigliere per una delle cause previste dalla legge o dal presente Statuto, è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di almeno dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
8. Il Consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Ha inoltre diritto di presentare interrogazioni, mozioni e interpellanze secondo le modalità disciplinate dall'apposito regolamento del Consiglio Comunale.
9. Il Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
10. Le forme ed i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati dal regolamento.
11. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge, nonchè all'uso delle informazioni di cui è venuto in possesso in forza della carica di consigliere, nei limiti e nel rispetto della legge 675/1996.

12. Per il computo dei quorum per il funzionamento del Consiglio Comunale previsti dalla normativa vigente, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune, escluso il Sindaco.
13. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
14. L'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale è trasmesso ai capogruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio. I testi delle deliberazioni, completi di tutta la documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale, sono a disposizione per la visione e consultazione da parte dei consiglieri.

Art. 17

Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi composti da uno o più componenti.
2. A tal fine, entro 10 giorni dalla convalida degli eletti, i consiglieri devono comunicare a quale gruppo appartengono e, congiuntamente per ogni gruppo, il nome del consigliere che svolge le funzioni di capogruppo e di chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 18

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari o rappresentanze di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni volta questi lo chiedano.

Art. 19

Attribuzioni delle Commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - a. la nomina del presidente della commissione;
 - b. le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro

- assegnate dagli organi del Comune;
- c. forme per l'esternazione dei pareri , in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - d. metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 20

Attività ispettiva e di controllo dei consiglieri (art.19 legge 25.3.1983 nr.81)

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. Le interrogazioni e le istanze di sindacato ispettivo possono essere inoltrate al Sindaco per chiedere ispezioni e verifiche su fatti e circostanze di particolare gravità. Esse sono presentate per iscritto da uno o più consiglieri. Il Consigliere nel presentarle può chiedere che siano trattate in Consiglio Comunale e/o data risposta scritta. La risposta a tali atti deve essere data entro 30 gg. dalla loro presentazione o con l'iscrizione all'o.d.g. del Consiglio Comunale o con lettera del Sindaco o degli assessori dallo stesso delegati.

Capo II°

La Giunta Comunale

Art. 21

Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune ed. impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 22

Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori determinato dal Sindaco, secondo le esigenze amministrative dallo stesso valutate, tra un minimo di due ed un massimo di quattro.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, purchè dotati dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 23

Nomina e prerogative

1. La Giunta è nominata dal Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Le cause di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Oltre ai casi di incompatibilità di cui al precedente comma 2, non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, genitore adottivo e adottati.
4. Gli assessori, nei casi di revoca o di dimissioni singole, cessano dalla carica dal momento dell'acquisizione al protocollo del relativo provvedimento.
5. Salvi i casi di revoca e dimissioni singole, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
6. La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri membri.

Art. 24

Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta.
4. Le attribuzioni dei singoli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
5. Con la stessa modalità del comma 4 del presente articolo, il Sindaco conferisce ad uno degli assessori le funzioni di vice Sindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
6. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi 4° e 5° possono essere modificate dal Sindaco, con provvedimento motivato.
7. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, le eventuali sostituzioni degli assessori.

Art. 25

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore od ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti di contabilità e di organizzazione degli uffici e dei servizi ai responsabili degli uffici e dei servizi comunali.
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio.
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento.
 - e) nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato.
 - f) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
 - g) autorizza il Sindaco a nominare un direttore generale o a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;
 - h) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobiliari;
 - i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - j) provvede all'individuazione dei soggetti a cui conferire incarichi di assistenza legale, di consulenza professionale e tecnica, nel rispetto delle vigenti normative;
 - k) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
 - l) approva, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri e gli standard per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale se nominato;

- m) determina, su proposta del nucleo di valutazione, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
- n) approva il P.E.G. ;
- o) approva, con funzioni di controllo, i verbali dei concorsi proclamandone i candidati dichiarati idonei;
- p) provvede all'individuazione dei soggetti destinatari di contributi e benefici economici, sulla base dei criteri e secondo le modalità dell'apposita regolamentazione;
- q) autorizza il Comune ad introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, compresi i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.

Art. 26

Adunanza e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi legittimamente lo sostituisce.
2. La giunta delibera con l'intervento della metà dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
4. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

Art. 27

Decadenza della Giunta e mozione di sfiducia

1. La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione decadenza o decesso del Sindaco. In questi casi si provvede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco svolte dal vicesindaco.
2. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.
3. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario.

CAPO III
IL SINDACO

Art. 28

Sindaco

Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

1. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
3. Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché degli orari dei servizi periferici delle amministrazioni pubbliche, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate, dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 29

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. In particolare il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune, fatte salve le competenze del direttore, se nominato, e dei responsabili dei servizi, nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;

- b) promuove e conclude accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, previa acquisizione, se necessaria, di atto di indirizzo della Giunta o del Consiglio Comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum;
 - d) adotta le ordinanze previste dalla legge quali contingibili ed urgenti e quelle da assumere in qualità di Ufficiale di Governo;
 - e) nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito albo;
 - f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;
 - g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili;
 - h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale di sua competenza;
 - i) rilascia le autorizzazioni di polizia amministrativa ed in generale adotta tutti gli atti affidatigli dalla legge quale Ufficiale di polizia giudiziaria ed autorità locale di pubblica sicurezza;
 - j) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica nei casi di emergenza o particolare gravità di cui all'art. 38 della legge n. 142/90;
 - k) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di organizzazione alle attribuzioni della Giunta, del Segretario Comunale e dei responsabili dei servizi;
 - l) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, previa deliberazione della Giunta Comunale, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - m) stipula, in rappresentanza dell'Ente, le convenzioni con altri Comuni e la Provincia ai sensi dell'art. 24 della L. n. 142/90;
 - n) nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco;
 - o) nomina, designa e revoca sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, i rappresentanti del Comune presso enti, società, aziende ed istituzioni.
2. Il Sindaco può altresì conferire delega ai consiglieri comunali nei limiti e con le modalità di cui all'art. 38 comma 6 della legge n. 142/90;

Art. 30

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi urgenti dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a cui il Comune partecipa svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 31

Attribuzione di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale, sentita la Giunta, e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione entro venti giorni.;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale la convocazione della Giunta e la presiede;
- e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;

- f) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art.32

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'assessore nominato dal Sindaco per l'esercizio di tutte le funzioni dello stesso in caso di assenza o impedimento temporaneo di questi.

Parte seconda

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Titolo I

UFFICI E PERSONALE

Art. 33

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un' organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;
 - e) esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza propria di ogni attività pubblica;
 - f) istituzione del controllo di gestione e del nucleo di valutazione;
 - g) valutazione annuale dell'attività prestata ad ogni livello, avvalendosi, per i responsabili di settore o servizio, del nucleo di valutazione . La valutazione del Segretario e del Direttore generale, se nominato, è fatta dal Sindaco;
 - h) incentivazione effettiva del personale basata sulla qualità ed efficienza della prestazione, escludendo comunque ripartizioni generalizzate.

Art. 34

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi .
2. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base delle esigenze dei cittadini, adeguando conseguentemente l'azione amministrativa ed i servizi offerti e verificandone la rispondenza ai bisogni e all'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 35

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.
2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore, se nominato, ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione dei servizi del Comune si articola in unità operative che sono, di norma, aggregate secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, denominate settori, come disposto dall'apposito regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o a staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 36

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il responsabile del settore e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Titolo II

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 37

Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata dei servizi tra i Comuni interessati.

Art. 38

Compiti del Direttore Generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di settore che allo stesso rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta Comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

Art. 39

Funzioni del Direttore Generale

1. Le funzioni del direttore generale sono definite e specificate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
 - c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
 - d) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
 - e) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
 - f) presiede le commissioni di concorso per i posti di categoria "D" e per le selezioni per le progressioni interne verticali ed orizzontali.

Art. 40

Responsabili di settore

1. I responsabili di settore sono nominati dal Sindaco secondo le modalità previste nel regolamento di organizzazione.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;
3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;

4. Ai responsabili di settore sono attribuite, con riferimento ai servizi assegnati al settore di competenza, tutte le funzioni che la legge ed il regolamento di organizzazione demandano ai responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 51 – comma 3 bis della Legge 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Il Sindaco può delegare ai responsabili di settore ulteriori funzioni non previste dalla legge e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 41

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità .
2. La Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può inoltre provvedere, ai sensi dell'art.51, comma 5 della Legge 142/1990, alla copertura dei posti di responsabile di settore o di qualifiche di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato.

Art. 42

Collaborazioni Esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. La convenzione per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione deve stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 43

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purchè l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art.45 del D.Lgs. 504/92.

Titolo III
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 44

Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Art. 45

Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco o a chi legalmente lo sostituisce.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.
3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale dell'Organo Regionale di Controllo o del difensore civico.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal Regolamento o conferitagli dal Sindaco.
6. Il Segretario Comunale esercita altresì le seguenti funzioni:
 - a) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili di settore e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
 - b) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili di settore;

- c) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei settori.

Art. 46

Vice Segretario Comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario Comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente.
2. Il Vice Segretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Titolo III

SERVIZI

Art. 47

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della Comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione dei beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presunto statuto.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle forme previste dall'art.22, legge 142/90, comma 3, lettere a-b-c-d-e.
4. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 48

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 49

Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statuarie, può deliberare gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e dai propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.

Art. 50

Istituzione

1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento, le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina , altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendimento consuntivo dell'istituzione.
4. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
5. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
6. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 51

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 52

Il Direttore

1. Il Direttore è nominato a seguito di espletamento di concorso pubblico oppure con le modalità previste dal presente statuto per l'assunzione di personale dirigenziale o di alta specializzazione.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 53

Nomina e revoca

1. Gli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovata esperienza di amministrazione.
2. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati dal Sindaco, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 54

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti con specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
4. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei Consigli di Amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

Art. 55

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Titolo IV

CONTROLLO INTERNO

Art. 56

Servizi di controllo interno

1. Ai sensi dell'art. 1 e seguenti del D.Lgs. 30.07.1999 n. 286 sono istituiti i seguenti servizi di controllo interno:
 - a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;

- b) controllo interno di gestione con il compito di verificare l'efficacia e l'economicità della gestione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutazione delle prestazioni degli incaricati dell'area delle posizioni organizzative;
 - d) valutazione e controllo strategico al fine di verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli atti di indirizzo degli organi politici.
2. Le funzioni e le modalità di espletamento dei servizi di controllo interno sono disciplinate dall'apposita regolamentazione.

Art. 57

Controllo finanziario e contabile

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere al revisore specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Art. 58

Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Non possono essere eletti alla carica di revisore e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile, nonché i parenti, i coniugi e gli affini del tesoriere e dei consiglieri comunali entro il IV grado.
3. La cancellazione o la sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti o dagli albi professionali è causa di decadenza dall'ufficio di revisore del conto.
4. L'incarico di revisore non può essere conferito al difensore civico, a membri del Comitato Regionale di controllo e a dipendenti della Regione Lombardia.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
6. Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 77/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I

Organizzazione territoriale

Art. 59

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Capo II

Forme collaborative

Art. 60

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 61

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti Locali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 62

Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del Consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico ed imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 51 deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 63

Unione di Comuni

1. In attuazione del principio in cui al precedente articolo 50 e dei principi della legge riforma delle autonomie locali articoli 11 e 26 della legge 142/90, il Consiglio Comunale ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, l'unione di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività e con l'obiettivo di addivenire alla fusione degli stessi.

Art. 64

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi di programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Quando sull'oggetto dell'accordo di programma vi sia competenza primaria o prevalente del Comune di San Giacomo delle Segnate compete al Sindaco l'iniziativa per la promozione e la formale approvazione del medesimo.
4. Quando l'opera, l'intervento o il programma da realizzare rientrino tra le materie attribuite alla competenza del Consiglio o della Giunta comunale prima della formale sottoscrizione o approvazione, il Sindaco dovrà acquisire preventivo atto di indirizzo dai predetti organi collegiali, se ciò non è contenuto in altro atto fondamentale già adottato.
5. A conclusione del procedimento, il Sindaco definisce e sottoscrive l'accordo raggiunto in conformità agli indirizzi espressi se necessari, dal Consiglio o dalla Giunta.

Titolo II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 65

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere su specifici problemi.
5. L'Amministrazione istituisce commissioni nominate dal Consiglio Comunale per il raggiungimento dei fini richiamati al comma 1.

Capo I

Iniziativa politica e amministrativa

Art. 66

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero di destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono rappresentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni, in forma scritta, all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 67

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedano ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione delle risposte, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 68

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art.67 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competenze deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 69

Proposte

1. N. 50 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'Amministrazione comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Capo II

Associazionismo e partecipazione

Art. 70

Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e le libere organizzazioni di volontariato, le fondazioni, i comitati anche a livello territoriale e le istituzioni private, indicati d'ora in avanti come "libere forme associative"; ne riconosce l'importanza sociale promuovendo idonee forme di collaborazione.
2. E' istituito presso il Comune l'albo delle libere forme associative, conservato ed aggiornato dalla Giunta. L'albo è pubblico; copie di esso sono poste a disposizione dei cittadini presso la sede comunale, per la consultazione.
3. Sono iscritte, a domanda, all'albo le forme associative che:
 - a) svolgono l'attività, almeno in parte e in modo non occasionale, nel territorio del Comune, ed in esso mantengono attiva una sede o un recapito;
 - b) perseguono fini di utilità sociale, di beneficenza e assistenza, di culto, di cultura, di ricreazione di promozione o svolgimento di attività sportive, tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente o comunque fini di pubblico interesse;
 - c) svolgono un'attività non in contrasto con le disposizioni di legge;
 - d) non abbiano fini di lucro.
4. La domanda di iscrizione è presentata alla Giunta; alla domanda deve essere allegato lo statuto o l'atto costitutivo o, qualora non esistano uno statuto o un atto costitutivo redatti in forma scritta, una dichiarazione resa dai promotori con le modalità da cui risultino sinteticamente la struttura, i fini, le responsabilità l'eventuale conferimento di poteri di rappresentanza verso i terzi. Nella domanda devono essere indicate le materie di interesse nella forma associativa.
5. Sono automaticamente iscritti all'albo i sindacati e le associazioni di categoria a carattere nazionale purché aventi rappresentanza sul territorio comunale.

6. L'iscrizione all'albo non comporta alcuna ingerenza dell'Amministrazione Comunale nell'attività, negli obiettivi e nell'organizzazione delle forme associative. I controlli della Giunta per la tutela dell'albo sono rivolti esclusivamente a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.
7. Il Comune riconosce le forme associative iscritte all'albo quali suoi interlocutori, nei modi e nelle forme previste dallo statuto e dal regolamento comunale.
8. Il Comune favorisce il coordinamento tra le forme associative iscritte all'albo. Il Consiglio Comunale determina le aree di interesse comune previsto dal regolamento.
9. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti all'attività delle associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 71

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'amministrazione Comunale può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione .
3. Gli organismi previsti dal comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio Comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività. o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 72

Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria - patrimoniale, tecnico - professionale, organizzativo ed informazione come previsto dal regolamento e nella piena osservanza delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n.241.

Art. 73

Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Capo III

Referendum – Diritti di accesso

Art. 74

Referendum

1. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi e alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, alle attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto o in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio o dalla Giunta.
2. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.
3. I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco, su iniziativa del Consiglio Comunale assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno il 15% dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.
4. Il Segretario Comunale decide sull'ammissibilità della richiesta referendaria.
5. Il Segretario Comunale può essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione di quesiti e sull'attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari.
6. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile e il 15 giugno o tra il 15 settembre e il 15 novembre, ad eccezione del referendum consultivo sulla fusione di comuni, che potrà essere svolto non più di una volta all'anno in una domenica e comunque le votazioni non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali e comunali.
7. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
8. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno la metà dei cittadini aventi diritto. S'intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

9. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.
10. Nei referendum consultivi, il Consiglio Comunale adotta, entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione, le determinazioni conseguenti.
11. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie consultive dovrà essere adeguatamente motivato.
12. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure e i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello Statuto, nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Art. 74 – Bis

Referendum consultivo di fusione comunale

1. Per il referendum consultivo di fusione comunale si applicano le norme statali e regionali vigenti: in particolare, l'effettuazione è deliberata dal Consiglio comunale, gli aventi diritto al voto sono gli elettori iscritti nelle liste valide per le elezioni regionali, è prevista la convocazione degli elettori iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) secondo le modalità previste dalla normativa statale e, ai fini della validità del referendum, non è richiesta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto.

Art. 75

Diritti di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che le disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati nel regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 76

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali, e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione dei cittadini, nel rispetto dei principi sopraenunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990 n.241.

Art. 77

Difensore civico

1. Il Comune ricerca forme di collaborazione con altri Comuni per l'istituzione e l'utilizzo, in forma associata, dell'ufficio del difensore civico.
2. In assenza di istituzione e gestione in forma associata di tale ufficio il Comune si avvarrà del difensore civico della Regione Lombardia.

Titolo III

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 78

Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' Ammessa l'iniziativa da parte di almeno 150 cittadini per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

Art. 79

Regolamenti

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio o dalla Giunta in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la competenza ad adottarli.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dalla legge e dallo statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo statuto.

Art. 80

Adeguamento delle fonti normative comunali e leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990 n.142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, fatti salvi i termini diversi previsti dalle leggi medesime.

Art. 81

Ordinanze

1. Il Sindaco emana nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n.142.
Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati.
La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità
2. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
3. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di leggi.
4. Le ordinanze cui ai commi 1 e 2 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze di cui al comma 1 sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste dal precedente comma quarto.

Art. 82

Norme transitorie e finali

1. Lo Statuto e le sue eventuali modifiche entrano in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge e secondo le modalità previste dall'art. 4 comma 4 della legge n. 142/90.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dal presente Statuto e non ancora dotati. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

INDICE

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1 – PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 2 – FINALITA'

ART. 3 – PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

ART. 4 – TERRITORIO E SEDE COMUNALE

ART. 5 – ALBO PRETORIO

ART. 6 – STEMMA E GONFALONE

ART. 6/Bis CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

PARTE PRIMA

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE ELETTIVE

ART. 7 – DIMISSIONI

ART. 8 – PROROGATI

ART. 9 – DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI COLLEGGIALI

TITOLO II – ORGANI ELETTIVI

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 10 – INDIVIDUAZIONE

ART. 11 – DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGGIALI

CAPO II – IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 12 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 13 – PROGRAMMA DI GOVERNO

ART. 14 – SESSIONI, CONVOCAZIONI, PRESIDENZA

ART. 15 – PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO

ART. 16 – STATO GIURIDICO, DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

ART. 17 – GRUPPI CONSILIARI

ART. 18 – COMMISSIONI

ART. 19 – ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

ART. 20 – ATTIVITA' ISPETTIVA E DI CONTROLLO DEI CONSIGLIERI

CAPO III – LA GIUNTA COMUNALE

- ART. 21** – GIUNTA COMUNALE
- ART. 22** – COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
- ART. 23** – NOMINA E PREROGATIVE
- ART. 24** – ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA
- ART. 25** – COMPETENZE
- ART. 26** – ADUNANZA E DELIBERAZIONI
- ART. 27** – DECADENZA DELLA GIUNTA E MOZIONE DI SFIDUCIA

CAPO IV – IL SINDACO

- ART. 28** – SINDACO
- ART. 29** – ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
- ART. 30** – ATTRIBUZIONE DI VIGILANZA
- ART. 31** – ATTRIBUZIONE DI ORGANIZZAZIONE
- ART. 32** – VICE SINDACO

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

TITOLO I – UFFICI PERSONALE

- ART. 33** – PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI
- ART. 34** – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
- ART. 36** – DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

TITOLO II – PERSONALE DIRETTIVO

- ART. 37** – DIRETTORE GENERALE
- ART. 38** – COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE
- ART. 39** – FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE
- ART. 40** – RESPONSABILI DI SETTORE
- ART. 41** – INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
- ART. 42** – COLLABORAZIONI ESTERNE
- ART. 43** – UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

TITOLO III – IL SEGRETARIO COMUNALE

- ART. 44** – SEGRETARIO COMUNALE
- ART. 45** – FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE
- ART. 46** – VICE SEGRETARIO COMUNALE

TITOLO IV – SERVIZI

ART. 47 – FORME DI GESTIONE

ART. 48 – GESTIONE IN ECONOMIA

ART. 49 – AZIENDA SPECIALE

ART. 50 – ISTITUZIONE

ART. 51 – IL PRESIDENTE

ART. 52 – IL DIRETTORE

ART. 53 – NOMINA E REVOCA

ART. 54 – SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

ART. 55 – GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

TITOLO V – CONTROLLO INTERNO

ART. 56 – SERVIZI DI CONTROLLO INTERNO

ART. 57 – CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

ART. 58 – REVISORE DEI CONTI

PARTE TERZA

TITOLO I – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

ART. 59 – ORGANIZZAZIONE SOVRACCOMUNALE

CAPO I – FORME COLLABORATIVE

ART. 60 – PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

ART. 61 – CONVENZIONI

ART. 62 – CONSORZI

ART. 63 – UNIONE DI COMUNI

ART. 64 – ACCORDI DI PROGRAMMA

TITOLO II – PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 65 – PARTECIPAZIONE

CAPO I INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 66 – INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 67 – ISTANZE

ART. 68 – PETIZIONI

ART. 69 – PROPOSTE

CAPO II – ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 70 – LIBERE FORME ASSOCIATIVE

ART. 71 – ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

ART. 72 – INCENTIVAZIONE

ART. 73 – PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

CAPO III – REFERENDUM – DIRITTI DI ACCESSO

ART. 74 – REFERENDUM

ART. 74 /BIS – REFERENDUM CONSULTIVO DI FUSIONE COMUNALE

ART. 75 – DIRITTI DI ACCESSO

ART. 76 – DIRITTO DI FORMAZIONE

ART. 77 – DIFENSORE CIVICO

TITOLO III – FUNZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 78 – STATUTO

ART. 79 – REGOLAMENTI

ART. 80 – ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI E LEGGI
SOPRAVVENUTE

ART. 81 – ORDINANZE

ART. 82 – NORME TRANSITORIE E FINALI